



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2445 DEL 06/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE: UOC E-PROCUREMENT

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, da espletare tramite TD Mepa con la ditta Agfa Gevaert S.p.A. per la fornitura, in noleggio "full risk" di un Sistema Informativo di telemedicina e di medical device, per l'Assistenza Territoriale (USCAT) della ASL di Viterbo, per la durata di anni due, per un importo a base d'asta di € 138.000,00 IVA esclusa.

Estensore : Paola Donati

Il direttore amministrativo **Dott.ssa Simona Di Giovanni** ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 01/12/2021

Il direttore sanitario **Dott.ssa Antonella Proietti** ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott. Giuseppe Cimarello per Dott.ssa Antonella Proietti in data 03/12/2021

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 30/11/2021

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Tania Morano

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Tania Morano in data 30/11/2021

Il Direttore Ad Interim

Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 30/11/2021

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 7 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



<b>OGGETTO:</b>	Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, da espletare tramite TD Mepa con la ditta Agfa Gevaert S.p.A. per la fornitura, in noleggio "full risk" di un Sistema Informativo di telemedicina e di medical device, per l'Assistenza Territoriale (USCAT) della ASL di Viterbo, per la durata di anni due, per un importo a base d'asta di € 138.000,00 IVA esclusa.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» aggiornato alle novità del Decreto Correttivo D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ulteriormente aggiornato alle novità della L.14 giugno 2019, n.55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.18 aprile 2019, n 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

**VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

**VISTA** la L.29 luglio 2021, n.108 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTO** l'art. 1 L. 27 dicembre 2006, n.296, che, al c. 449, prevede che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[...] Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.» e, al comma 450, prevede che «Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;



**VISTO** l'art. 15, c.13, lett.d), del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che «[...] gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

**VISTO** l'art. 31, c.1, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]» ed inoltre che «[...] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. [...]» ed inoltre che «Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio»;

**VISTA** la L.30 dicembre 2018, n.145 che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi, innalza a € 5.000,00 la soglia dell'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico o alle piattaforme elettroniche (Art.1, c.130: All'art.1, c.450\*, L. 27 dicembre 2006, n.296, le parole «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»);

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 80465 del 29/10/2021, agli atti dell'UOC E-Procurement, con la quale il Direttore Dipartimento Cure Primarie ed il Coordinatore USCAT, chiedono, in relazione al progetto aziendale USCAT, l'acquisizione di:

- n. 3 ECG Mobile che si interfaccino con le piattaforme RIS/PACS aziendale;
- n. 3 Emogasanalizzatori portatili interfacciabili anch'essi con le suindicate piattaforme;

**PRESO ATTO**, inoltre, della nota prot. n. 86421 del 22/11/2021, agli atti dell'UOC E-Procurement, con la quale il Direttore UOC P.V.P.I.S.I., in relazione al Progetto USCAT di cui alla del. 2295/2021 "Fase Attuativa n. 1 del piano territoriale sanitario e socioassistenziale: Progetto Sperimentale USCA-T", con il quale questa Azienda intende perseguire un modello di continuità assistenziale sul territorio sulla base del modello già sperimentato in fase di emergenza Covid con le USCOVID, anche mediante l'utilizzo di strumenti di telemedicina, chiede l'acquisizione in noleggio, *full risk*, di un sistema informativo di telemedicina per l'assistenza territoriale (USCAT), per la durata di anni due, per un importo stimato di circa € 138.000,00 IVA esclusa, proponendo di procedere con un affidamento diretto nei confronti della ditta Agfa Gevaert S.p.A., in possesso di esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Direttore UOC Ingegneria Clinica, Impiantistica ed Edile e il Dirigente Responsabile UOS Gestione Amministrativa e Manutentiva delle Apparecchiature Biomediche, con nota prot. n. 88094 del 26/11/2021, agli atti dell'UOC E-Procurement, hanno integrato il capitolato trasmesso dal Direttore UOC P.V.P.I.S.I. per le parti di competenza;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra, che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto come previsto dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021;



**VERIFICATO** che l'acquisizione *de qua*, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia di valore, non è soggetta agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*»;

**ACCERTATO** che Consip non ha attivato convenzioni inerenti l'oggetto della presente procedura e che, al contempo, sul Mepa è presente il mataprodotto "Piattaforma di Telemedicina";

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'espletamento della procedura, tramite TD, su Piattaforma Mepa;

**VISTA** la documentazione predisposta per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, da espletare tramite TD Mepa, nei confronti della ditta Agfa Gevaert S.p.A., volta all'affidamento del servizio di noleggio, "full risk", di un sistema informativo di telemedicina per l'assistenza territoriale (USCAT), che qui si intende approvare e che viene integralmente allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, consistente in:

- Condizioni di contratto TD Mepa;
  - Caratteristiche tecniche e modalità di espletamento noleggio sistema informativo telemedicina;
  - Patto d'integrità
  - Bozza modello atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno dei dati;
- tutti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni due, per un importo stimato pari ad € 138.000,00 IVA esclusa;

**DATO ATTO** che la procedura comporta un incremento di spesa per l'annualità 2022, per un importo stimato di circa € 84.000,00 IVA compresa, in quanto trattasi di noleggio *ex novo*, come risulta dalla scheda valutazione appalto allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la procedura di cui al presente atto dà luogo a transazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) al momento della richiesta di offerta sul Mepa – Consip alla ditta Agfa Gevaert S.p.a.;

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

## **PROPONE**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare l'espletamento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, da espletare tramite TD Mepa, nei confronti della ditta Agfa Gevaert S.p.A., volta all'affidamento del servizio di noleggio, "full risk", di un sistema informativo di telemedicina per l'assistenza territoriale (USCAT), per la durata di anni due, per un importo stimato pari ad € 138.000,00 IVA esclusa;

di approvare tutti gli atti relativi alla procedura, che vengono integralmente allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, consistenti in:

- Condizioni di contratto TD Mepa;
- Caratteristiche tecniche e modalità di espletamento noleggio sistema informativo telemedicina;
- Patto d'integrità
- Bozza modello atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno dei dati;

di dare atto che l'importo della procedura di cui al presente atto, pari ad € 168.000,00 IVA compresa, graverà sul Bilancio Aziendale come di seguito:

- Anno 2022 (intero anno) – l'importo massimo pari ad € 84.180,00 IVA compresa, graverà sul bilancio ASL anno 2022 – sottoconto ASL 690006 – sottoconto ministeriale 504020201.02 – descrizione: altri canoni;
- Anno 2023 (intero anno) – l'importo massimo pari ad € 84.180,00 IVA compresa, graverà sul bilancio ASL anno 2023 – sottoconto ASL 690006 – sottoconto ministeriale 504020201.02 – descrizione: altri canoni;

di dare atto che la presente procedura comporta un incremento di spesa per l'annualità 2022, per un importo stimato di circa € 84.000,00 IVA compresa, in quanto trattasi di noleggio *ex novo*, come risulta dalla scheda valutazione appalto allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di nominare la dott.ssa Tania Morano – Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto e l'Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti – Direttore UOC P.V.P.I.S.I. quale Direttore Esecutivo del Contratto che verrà stipulato;

**IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT**

**Dott.ssa Simona Di Giovanni**

## **II DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE AD INTERIM del UOC E-PROCUREMENT

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

**Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Antonella Proietti**

Proposta firmata digitalmente dal sostituto Dott.  
Giuseppe Cimarello

**Il Direttore Generale  
Dott.ssa Daniela Donetti**

Firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO



U.O.C. E-PROCUREMENT  
Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo  
Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni  
**SETTORE BENI INVESTIMENTO E INFORMATICA**  
TEL. 0761 237843/841 – FAX 0761 237837  
e-mail: [paola.donati@asl.vt.it](mailto:paola.donati@asl.vt.it)

PROT. N.

VITERBO,

DITTA AGFA GEVAERT S.P.A.

# **CONDIZIONI DI CONTRATTO TD MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO, FULL SERVICE E FULL RISK, DI UNA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA TERRITORIALE (USCAT) DELLA ASL DI VITERBO**

## **Sommario**

1. OGGETTO .....	3
2. DURATA DELL’APPALTO .....	3
3. RICHIESTA CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE .....	3
4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	4
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA .....	4
BUSTA AMMINISTRATIVA (DEVE contenere sia la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che la DOCUMENTAZIONE TECNICA) .....	5
BUSTA ECONOMICA .....	6
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO .....	7
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA .....	7
7.1 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO .....	7
8. AFFIDAMENTO .....	7
9. STIPULA CONTRATTO MEPA .....	8
10. PENALI .....	8
11. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ .....	9
12. REVISIONE DEI PREZZI .....	10
13. SUBAPPALTO .....	10
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	10
15. RECESSO .....	10



16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
17. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	12
18. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI.....	12
19. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI .....	13
20. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI.....	13

Con deliberazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura, in noleggio, full risk, di una piattaforma di telemedicina per l'assistenza territoriale (USCAT) della ASL di Viterbo.

## 1. OGGETTO

Oggetto della presente procedura sono i servizi di noleggio e professionali, nonché di assistenza e manutenzione, finalizzati alla realizzazione di un Sistema Informativo di Telemedicina per l'Assistenza Territoriale (USCAT) della ASL di Viterbo, per la durata di anni due, per un importo a base d'asta pari ad € 138.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. **CIG** \_\_\_\_\_.

La presente procedura sarà affidata, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, tramite la presente trattativa diretta Mepa, in ottemperanza all'articolo 1, comma 130, della legge di stabilità 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145) e al D.C.A. n. U0005 del 2/9/2008.

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni richieste sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato alle presenti condizioni di contratto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza del periodo di noleggio, di procedere all'eventuale riscatto delle apparecchiature valutando il valore del prezzo di riscatto indicato da codesta ditta nell'offerta economica, che non andrà ad incidere sul prezzo totale dell'affidamento.

## 2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è pari a mesi 24, con condizione risolutiva in caso di attivazioni di gare aggregate, iniziative regionali e/o Convenzione Consip, inerenti i servizi di cui alla presente procedura senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico.

Il Concorrente dovrà formulare la propria offerta sulla base della tipologia di servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico allegato alle presenti condizioni di contratto, formulando un ribasso rispetto al valore a base d'asta.

L'Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato, in canoni trimestrali fissi posticipati.

Non sarà ammessa Offerta in aumento rispetto al valore posto a base d'asta.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.

## 3. RICHIESTA CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, tramite PEC agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati:

[prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it), e p.c. [paola.donati@asl.vt.it](mailto:paola.donati@asl.vt.it); e [tania.morano@asl.vt.it](mailto:tania.morano@asl.vt.it), entro il \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La data di scadenza per la presentazione telematica delle offerte è fissata alle **ore 18,00 del \_\_\_/\_\_\_/2021**.

#### **4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, in formato elettronico, tramite qualsiasi portale o piattaforma disponibile o tramite qualsiasi documento word disponibile su internet secondo quanto di seguito indicato.

##### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

##### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" 1) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii..

##### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione (Sez. A-B-C-D).

##### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente compila le seguenti parti:

lett. a);

lett. b) – fatturato annuo generale (ultimi tre esercizi finanziari), fatturato annuo specifico (ultimi tre esercizi finanziari);

lett. c) – elenco di forniture/servizi analoghi, effettuati negli ultime tre anni, nel settore di attività oggetto del presente affidamento.

##### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di **180 (centottanta) giorni** solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale (fatta eccezione della bibliografia scientifica che può essere presentata anche in lingua inglese).
3. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
  - documentazione amministrativa;
  - documentazione tecnica;
  - offerta economica;
  - dettaglio dell'offerta economica.

4. Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione richiesta in lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione, nelle modalità sopra descritte.

**BUSTA AMMINISTRATIVA (DEVE contenere sia la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che la DOCUMENTAZIONE TECNICA)**

La **Documentazione Amministrativa** dovrà contenere **la seguente documentazione**:

- I. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
  - a) dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni indicate nelle presenti condizioni di contratto;
  - b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
  - c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - d) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - e) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68 del 12/3/1999, con indicazione dell'Ufficio del Lavoro competente;
  - f) comunica, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - g) dichiara di autorizzare questa ASL al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
  - h) dichiara l'iscrizione alla CCIAA;
  - i) comunica i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL e codice ISTAT);
  - j) dichiara che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016;
  - k) dichiara di accettare quanto previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017 e U00504/2017;
  - l) comunica il canale NSO sul quale inviare gli ordinativi elettronici;
  - m) dichiara di aver preso visione dell'allegata Bozza relativa al modello denominato "Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati" e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il modello che, in accordo il DPO aziendale potrà essere condiviso/modificato solo a seguito dell'aggiudicazione/affidamento della procedura;
  
2. Patto d'integrità obbligatoriamente e debitamente compilato, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante e/o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;
  
3. DGUE debitamente compilato e caricato a sistema in file .pdf con firma digitale;
  
4. PASSOE
  
5. Copia pagamento contributo ANAC (ove previsto)
  
6. Copia Documento d'identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale.

**NB: Con riguardo alle sopra dettagliate documentazioni, che dovranno essere contenute nella Documentazione Amministrativa, si rappresenta che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

La **Documentazione Tecnica** dovrà contenere **la seguente documentazione:**

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
  - dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni indicate nel capitolato tecnico allegato alle presenti condizioni di contratto;
- 2) Relazione tecnica dettagliata in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le modalità del servizio di assistenza tecnica e manutenzione offerto secondo le condizioni indicate nel capitolato tecnico allegato, sia per quanto riguarda i device che per quanto riguarda la piattaforma software;
- 3) Caratteristiche tecniche di tutte le apparecchiature offerte sia informatiche che elettromedicali secondo quanto indicato nel capitolato tecnico;
- 4) Cronoprogramma dei tempi di consegna delle apparecchiature e dell'avvio del sistema tenuto conto che lo stesso dovrà essere avviato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- 5) Elenco di tutti i materiali di consumo legati alle apparecchiature con l'indicazione se trattasi di materiali di consumo di tipo dedicato (esclusivi) o reperibili sul libero mercato.
- 6) Elenco di tutti i consumabili legati alle apparecchiature con l'indicazione se trattasi di consumabili di tipo dedicato (esclusivi) o reperibili sul libero mercato;
- 7) Copia dell'offerta economica senza prezzi al fine di valutare la corrispondenza con l'offerta economica presentata e con il capitolato tecnico.

Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione "di cortesia" della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

**La Documentazione Tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti.**

## **BUSTA ECONOMICA**

- 1) Nella **Documentazione Economica**, oltre all'offerta telematica generata automaticamente dal sistema, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
  - a) l'offerta economica, su carta intestata, indicando:
    - a.1) il canone annuale suddiviso per ogni apparecchiatura offerta sia elettromedicale che hardware;
    - a.2) il canone annuale dell'evoluzione della piattaforma Colibrì integrata con MPI aziendale, RECUP, LIS, RIS/PACS, CCE, SMART Digital Clinic, e DSE Aziendale;
    - a.3) il canone annuale dell'App Mobile;
    - a.4) il canone annuale relativo ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
    - a.5) il canone annuale relativo ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature hardware;

- a.6) il canone annuale relativo ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma Colibrì e dell'APP Mobile;
  - a.7) il canone relativo ai servizi professionali di installazione, configurazione, formazione ed avviamento sulle componenti oggetto della procedura;
  - a.2) il canone annuale complessivo comprensivo di tutte le voci di cui sopra;
  - a.3) il prezzo del noleggio biennale complessivo.
- 2) L'offerta economica inoltre dovrà contenere:
- a) costi della manodopera e oneri aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, c. 10°, del Codice;
  - b) il prezzo sia di listino che la percentuale di sconto applicata a questa Amministrazione dei materiali di consumo e dei consumabili con l'indicazione di mantenere tali prezzi fissi per tutta la durata del periodo contrattuale;
  - c) il valore di riscatto, distinto per ogni singola voce, che verrà valutato da questa Amministrazione ai fini dell'eventuale decisione di opzione di riscatto al termine del periodo del noleggio.
  - d) dichiarazione di **congruità dei prezzi** indicati nell'offerta rispetto ai valori di mercato indicando quelli eventualmente praticati in gare recentemente espletate da altre aziende sanitarie pubbliche con la specifica indicazione dei destinatari (denominazione e indirizzo).

## 6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'Appalto sarà affidato, per l'intero servizio, previa verifica delle caratteristiche tecniche del servizio di assistenza tecnica e manutenzione offerto ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021.

## 7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Le operazioni della procedura si svolgeranno sul portale Mepa attraverso l'apertura telematica dell'offerta depositata sulla piattaforma Mepa.

La valutazione dell'Offerta pervenuta sarà svolta dalla S.A., come di seguito si riporta:

- Apertura ed esame della BUSTA AMMINISTRATIVA (contenente sia la doc. amministrativa che tecnica) con verifica della corrispondenza della documentazione amministrativa agli atti di gara, da parte del RUP, e della verifica della corrispondenza della documentazione tecnica, al capitolato tecnico, da parte del Direttore UOC P.V.P.I.S.I. con indicazione di idoneità o non idoneità alle prescrizioni del capitolato;
- Apertura della BUSTA ECONOMICA e conseguente proposta di affidamento.

### 7.1 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO

Contestualmente alla proposta di affidamento l'ASL procederà alla verifica dei prescritti requisiti attraverso la piattaforma telematica di cui questa ASL, ad oggi, si avvale ovvero attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC.

L'ASL potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale.

## 8. AFFIDAMENTO

1. L'affidamento verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 8 delle presenti condizioni di contratto.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara, che all'esaurimento della procedura, l'Offerta verrà conservata in modalità telematica dall'ASL nello stato in cui si trova al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario attraverso PEC ovvero mail ovvero fax, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora l'Offerta risultasse non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

## 9. STIPULA CONTRATTO MEPA

1. Successivamente all'aggiudicazione, verrà stipulato il Contratto sulla piattaforma Mepa conforme ai contenuti delle presenti condizioni di contratto e del Capitolato tecnico attraverso firma digitale del soggetto stipulante/punto ordinante di questa ASL del documento generato automaticamente dal sistema Mepa, allegando delle ulteriori note e informazioni utili di riepilogo del contratto stesso caricate nell'apposita sezione "Ulteriori documenti per stipula contratto".
2. Tutte le spese inerenti al contratto, bollo, registrazioni ecc. nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
3. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non richiedere la cauzione definitiva si applicherà il comma 11, dell'art. 103 del Codice chiedendo un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.
7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'ASL, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

## 10. PENALI

### Consegna apparecchiature e avvio sistema:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma di avvio sistema depositato in offerta una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille del complessivo di aggiudicazione IVA esclusa).



#### Assistenza telefonica:

- Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la presa in carico della chiamata, una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

#### Manutenzione correttiva e adeguativa

- Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la risoluzione di problemi bloccanti, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa;
- Per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari allo 0,4 per mille (zero virgola quattro per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Le penali di cui sopra saranno applicate con riferimento al primo inadempimento.

Per il secondo e il terzo inadempimento, nell'arco di ogni anno contrattuale, le penali di cui sopra saranno aumentate del 50% (es. penale 0,2 per mille 1° adempimento – 0,4 per mille 2° adempimento – 0,6 per mille terzo adempimento).

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

## **II. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'**

Entro 15 giorni dal completamento dell'installazione, l'Amministrazione provvederà al collaudo/verifica di conformità delle attrezzature consegnate e della piattaforma installata, al fine di accertare il rispetto di tutte le condizioni previste dalle presenti condizioni particolari di contratto e, comunque, certificare la funzionalità delle attrezzature, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di beni proposti, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento anche in materia di sicurezza.

Qualora, entro il termine massimo di 7 giorni solari dalla richiesta, la Ditta non provvederà ad eventuali prescrizioni dei collaudatori, l'Azienda eseguirà le opere defalcando le eventuali spese dal corrispettivo dovuto all'impresa.

All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso in duplice copia, in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

Si precisa, infine, che in funzione delle funzionalità e destinazioni d'uso previste dal produttore per i SW indicati nel capitolato tecnico allegato, questa Amministrazione si riserva di verificare, all'atto del collaudo la presenza di idonea certificazione ai sensi della Direttiva Dispositivi Medici in vigore.

## **12. REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

## **13. SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a cui si rimanda integralmente.

## **14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **15. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1453 e 1456 c.c., e nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
  - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Direttore Generale del 18 gennaio 2018, n. 33 nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

10. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

11. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

12. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente Contratto in caso di messa in esercizio del nuovo sistema a richiesto a riuso ovvero in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

13. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## **17. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

## **18. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

Questa ASL emetterà degli ordinativi trimestrali posticipati, con canone fisso, sul sistema amministrativo/contabile aziendale che verranno debitamente trasmessi, sul canale NSO indicato da codesta ditta. Pertanto, le fatture, avranno una cadenza trimestrale posticipata, con canone fisso e verranno debitamente liquidate acquisita la dichiarazione di corretta esecuzione del servizio comunicata dal DEC.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK**

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.**

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CIG e la Delibera/determina di affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

## **19. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI**

1. Il rapporto contrattuale di cui all'Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c..

## **20. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI**

1. L'ASL si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione relativa all'oggetto della fornitura.
2. L'ASL si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della procedura qualora, a suo insindacabile giudizio, non la reputi conveniente o congrua.
3. Non è necessario firmare digitalmente tutti i file trasmessi ma è necessario che venga firmata la cartella che contiene i file, pena esclusione, dal Legale Rappresentante o altro soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo, pena esclusione.
4. Il fornitore potrà rispondere alla TD offrendo al Punto Ordinate beni abilitati e, dunque, presenti nel proprio catalogo, al momento della risposta alla TD.
5. Questa Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla verifica di avvenuta abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento agli articoli offerti nella proposta di offerta anche facendo ricorso ad informazioni fornite da CONSIP e/o dal Gestore del Sistema.
6. Per le controversie, sia relative alla procedura sia derivanti dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Viterbo.
7. Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole indicate nelle presenti condizioni particolari di contratto le quali, in caso di contrasto, prevarranno sulle disposizioni contenute nelle **Condizioni generali di Contratto** relative

al Bando – “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.

8. Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti condizioni di contratto, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dr.ssa Tania Morano

P.D.

Allegati:

- 1) Capitolato tecnico;
- 2) Patto d'integrità;
- 3) Bozza atto di designazione e nomina Responsabile Esterno Trattamento dei dati

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo

**U.O.C. Politiche di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Sviluppo dei Sistemi Informatici**

Direttore: Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti

e-mail: [saverio.profiti@asl.vt.it](mailto:saverio.profiti@asl.vt.it)

**CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI  
ESPLETAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER NOLEGGIO  
SISTEMA INFORMATIVO DI TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA  
TERRITORIALE (USCAT) DELLA ASL DI VITERBO**



### **Oggetto del servizio**

Sono oggetto della presente procedura i seguenti servizi di noleggio e professionali, nonché di assistenza e manutenzione, finalizzati alla realizzazione di un Sistema Informativo di Telemedicina per l'Assistenza Territoriale (USCAT), per anni 2:

- Evoluzione della Piattaforma di Cooperazione Clinica (Colibri), integrata con MPI aziendale, ReCU, LIS, RIS/PACS, CCE SMART DIGITAL CLINIC e DSE aziendale;
- Noleggio N. 3 tablet per le funzioni di trasmissione parametri e televisita/teleconsulto, comprensivi di valigetta/zaino per il trasporto;
- Noleggio N. 3 elettrocardiografi, con collegamento ai tablet, con modulo di acquisizione wireless, portatile, a 12 derivazioni, con batteria di lunga durata, con terminale/elettrodo patch, dotato di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento, standard di comunicazione DICOM per acquisizione/trasmissione tracciato, con possibilità di stampa e collegamento ai tablet, marchio CE e certificazione secondo direttiva DM in vigore, completo di borsa per trasporto in sicurezza;
- Noleggio N. 3 Emogasanalizzatori portatili, con collegamento ai tablet, per la rilevazione almeno dei seguenti parametri pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Hct, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glu, Lac ed emoglobina totale, anche derivata, batteria di lunga durata, con possibilità di stampa e collegamento ai tablet, standard di comunicazione HL7, marchio CE e certificazione secondo direttiva IVD in vigore, completo di borsa per trasporto in sicurezza;
- Noleggio N. 3 lettori di creatinina, con collegamento ai tablet, marchio CE e certificazione secondo direttiva IVD in vigore, completo di borsa per trasporto in sicurezza;
- Noleggio App Mobile per la gestione dei dispositivi di cui sopra e la rilevazione dei parametri, con invio in tempo reale al sistema Colibri dei parametri rilevati e di cui trattati;
- Servizi professionali di Installazione, Configurazione, Formazione ed Avviamento sulle componenti oggetto della procedura;
- Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione per tutta la durata contrattuale "full risk".

L'affidatario DOVRA' avviare il Sistema e fornire tutti i componenti in noleggio entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto (salvo diverso accordo scritto tra le Parti).

I device devono essere marchiati CE e certificati per l'uso medico. Devono avere un formato leggero e compatto, finalizzato al facile trasporto e utilizzo in contesti esterni all'azienda e a domicilio del paziente.

### **Caratteristiche App Mobile**

L'App MOBILE deve essere interfacciata con il sistema di gestione del paziente Colibri. I dati registrati in locale, appena misurati, dovranno essere inviati in tempo reale all'applicativo Colibri. L'APP deve gestire la connettività con i tutti i Device richiesti in ragione della presente procedura (anche elettrocardiografi).

### **Caratteristiche Piattaforma di Cooperazione Clinica (Colibri)**

Il sistema deve avere un'interfaccia full-Web, accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, pc, smartphone etc.

Il sistema deve prevedere, per accessi da rete wan/lan, sistemi sicuri di login tramite SPID o sistemi integrati utente-password con OTP tramite l'invio del codice alfanumerico per E-mail o SMS.

Deve essere dotato delle seguenti funzioni:

- Accettazione diretta visita
- Visite, anche in telemedicina, con refertazione
- Questionari personalizzati per screening sulla popolazione, indagini cliniche o prediagnosi, con risultati sintetizzabili in scale
- L'equipe USCAT, il medico di base, il medico specialista possono accedere tramite dashboard ai dati dell'assistito, monitorando da remoto le attività e i dati clinici necessari alla cura
- Piani di cura per singolo paziente e alert di attività
- Analisi statistiche

Le funzioni di cui sopra dovranno essere organizzate secondo i modelli di raccolta dati e relative statistiche di cui alla delibera n. 2295/2021 “FASE ATTUATIVA N. 1 DEL PIANO TERRITORIALE SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE: PROGETTO SPERIMENTALE USCA-T”.

La piattaforma dovrà essere integrata con MPI aziendale, ReCU, LIS, RIS/PACS, CCE SMART DIGITAL CLINIC e DSE aziendale.

### **Servizio di assistenza telefonica**

Le richieste di assistenza telefonica DOVRA' essere garantita mediante un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica che il concorrente fornirà alla ASL in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi.

L'apertura di una chiamata mediante numero telefonico e/o posta elettronica DOVRA' essere garantita 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tutti i giorni dell'anno (festivi compresi).

Tali richieste DOVRANNO essere prese in carico entro 2 (due) ore dall'apertura della richiesta di assistenza.

### **Manutenzione correttiva e adeguativa**

L'affidatario DEVE prestare un servizio di manutenzione adeguativa e correttiva a decorrere dall'avvio dell'esecuzione dei servizi e per tutta la durata dell'affidamento.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che:

- la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti e delle vulnerabilità di sicurezza presenti nelle procedure e nei programmi;
- la manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei requisiti normativi e amministrativi, nonché di sicurezza.

In particolare, relativamente agli interventi di manutenzione correttiva, l'affidatario DEVE garantire, a seconda della tipologia di problema determinata e ad insindacabile giudizio della ASL, la completa risoluzione del malfunzionamento nei termini di seguito indicati:

- soluzione entro 8 (otto) ore naturali dalla segnalazione, per malfunzionamenti e/o vulnerabilità di sicurezza che bloccano l'attività sull'intero Sistema;
- soluzione entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione, per altre tipologie di malfunzionamenti e/o vulnerabilità di sicurezza. Per questa seconda tipologia di segnalazioni, qualora la soluzione della problematica emersa non sia immediatamente applicabile, verrà comunicato da parte del concorrente alla ASL i tempi di ricerca e di applicazione della soluzione stessa.

Si sottolinea che è interamente a carico dell'affidatario la determinazione della causa del problema, l'individuazione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità del sistema.

Le richieste di assistenza potranno essere svolte da remoto, mediante collegamento in VPN che verrà fornito dalla ASL all'affidatario in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi. L'affidatario DEVE, comunque, garantire la piena e corretta manutenzione del sistema, intervenendo anche on-site ove necessario.

### **Ulteriori requisiti**

Si precisa, inoltre, che l'affidatario verrà designato e nominato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, secondo lo schema allegato, quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali. Tutti i componenti HW e SW sopra esposti devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/679. Verrà richiesta DPIA in fase di esecuzione.

## PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – UOC E-Procurement

e

il partecipante alla procedura di affidamento inerente

.....  
.....

.....nella persona  
del Legale Rappresentante dell'Impresa

.....

Il presente atto, debitamente sottoscritto dal Concorrente, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT in dipendenza di questa gara.

1) Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. VT e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale dell'A.S.L. VT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo di esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, la cui funzione è pienamente condivisa.

La A.S.L. VT si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente Patto di Integrità.

2) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dal Codice di Comportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione D.G. n. 33 del 18/1/2018, ai sensi del comma 5° dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

3) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare all'A.S.L. VT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

4) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. VT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

6) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta o definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. VT, in applicazione, ove ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice degli appalti".

7) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla A.S.L. di Viterbo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Impresa prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione subiti, il contratto si risolverà di diritto.

8) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A tal proposito, l'Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla procedura.

9) Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

10) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra A.S.L. VT e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Patto di Integrità nel testo sopra riportato, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti che intendono contrattare con l'A.S.L. di Viterbo all'atto della presentazione dell'offerta per qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT.

[Luogo e Data] \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Timbro dell'Impresa  
e firma del Legale Rappresentante

**AVVERTENZE:** *Il presente Patto d'Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.*

*In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.*

*La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o da soggetto comunque giuridicamente abilitati a impegnare il Concorrente) comporterà l'esclusione dalla gara.*

**ATTO DI  
DESIGNAZIONE E NOMINA  
DEL RESPONSABILE ESTERNO  
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO**

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del  
Regolamento (UE) 2016/679 – di*

**[indicare il SOGGETTO ESTERNO]**

*quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite le attività individuate  
dalla **indicare LA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO/ATTIVITA'***

*denominata*

**[OGGETTO DELLA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO SERVIZIO/ATTIVITA']**.

### PREMESSO CHE

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "Azienda o "ASL di Viterbo" o "Titolare del Trattamento"), tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente;

- il Titolare del Trattamento stesso intende designare la [società/azienda/associazione] quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del [servizio/attività] sopra meglio specificato/a;
- la [società/azienda/associazione] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [indicare il nominativo] ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere all'incarico meglio specificato negli artt. 4 numero 8 e 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- il Titolare del Trattamento intende definire ed individuare i compiti e le responsabilità spettanti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016;
- la sottoscrizione del presente atto da parte della [società/azienda/associazione] nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima [società/azienda/associazione]

Tutto ciò premesso,

**il Titolare del Trattamento Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, come sopra, nella sua qualità individuata dagli artt. 4 numero 7 e 24 del Regolamento (UE) 679/2016,**

### DESIGNA e NOMINA

la [società/azienda/associazione] con sede legale in città alla via- cap partita IVA , in persona del legale rappresentate *pro tempore* [indicare il nominativo], in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "Società"), quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile") nei limiti degli obblighi assunti con [delibera/provvedimento aziendale di affidamento del servizio] meglio precisato nelle premesse che si considerano parte integrante ed efficace del presente atto.

### ARTICOLO 1 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che la [società/azienda/associazione] in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato e che i suddetti requisiti e siano tali da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La [società/azienda/associazione] stessa in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del servizio sopra specificato si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possano sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

### ARTICOLO 2 – SUB RESPONSABILE

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento e più precisamente:

- quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, è tenuta a richiedere l'autorizzazione scritta al Titolare del Trattamento stesso, con congruo preavviso, inviando comunicazione all'indirizzo PEC [indicare PEC AZIENDA], almeno 30 giorni prima.

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro

Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 679/2016.

È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 679/2016.

### **ARTICOLO 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO**

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del servizio.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

Il Titolare del Trattamento dichiara, inoltre, di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, ciò al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

### **ARTICOLO 4 – NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO**

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto della convenzione gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati: [barrare la/e casella che interessa/no **LA MAGGIOR PARTE DEI TRATTAMENTI** svolti sono **non automatizzati**]

**natura del trattamento dei dati:**

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

**finalità del trattamento:** [barrare la/e casella che interessa/no ed eventualmente modificarla, aggiungere eventuali ulteriori finalità]

- sanitaria (medicina preventiva, medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ed interesse pubblico nel settore della sanità pubblica – articolo 9, paragrafo 2, lettera h) e paragrafo 3 nonché articolo 9, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento UE 679/2016
- ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettera j) ed articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016)
- altre finalità

Nello specifico

- finalità specifica

### **ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI**

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie: [barrare la/e casella che interessa/no ed aggiungere eventuali ed ulteriori tipologie]

- Personali
- Particolari
- Genetici



- Biometrici
- Dati relativi alla salute
- Giudiziari

Per le seguenti categorie di interessati:

- Dipendenti
- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- Accompagnatori e terzi legittimanti

### ARTICOLO 6 - ISTRUZIONI

**La società/associazione**, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016, di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettarle nell'esecuzione dell'incarico affidato:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'Azienda, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, delle norme di legge vigenti e dei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro Articolo 29);

b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività **contrattuali/convenzionali** indicate in premessa, attenendosi alle prescrizioni di legge ed alle previsioni del **contratto/convenzione medesimo/a**;

c) non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate, non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

**La [società/azienda/associazione]** in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del servizio sopra specificato, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, così come previsto dall'art. 28 paragrafo 3 ultimo comma del Regolamento (UE) 679/2016.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare del trattamento – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo: **(indicare i riferimenti e scegliere ed individuare le voci che meglio si aggradano al contratto/convenzione in essere)**

1. DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile per i profili informatici;
3. Dec per i profili contrattuali;
4. Il direttore della U.O. ...per i profili organizzativi/applicativi

Per il Responsabile esterno del trattamento – **[società/azienda/associazione]**

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati;
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici;
3. ufficio Contratti per i profili contrattuali
4. eventuale soggetto per i profili organizzativi/applicativi

### ARTICOLO 7 – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo **[indicare PEC AZIENDA]**

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Azienda stessa, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento e costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

### **a) formazione**

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (come individuate ai sensi del precedente art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

### **b) vigilanza**

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

### **c) misure tecniche**

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula **del/la sopramenzionato/a contratto/convenzione;**

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

### **d) trattamento presso il responsabile esterno**

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di

lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

#### **e) patto di riservatezza**

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli eventuali Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per l'Azienda.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

*“Il sottoscritto .... dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal medesimo Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni ed i dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.*

*Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento. Data e firma”*

#### **ARTICOLO 9 – AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

Il Responsabile esterno del trattamento, **ove ciò fosse previsto**, al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto ed in modo individuale gli amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il relativo patto di riservatezza, di cui al precedente articolo 8 del presente accordo, dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo **[indicare PEC AZIENDA]**

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Azienda stessa, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento e costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

#### **Controllo e registrazione degli accessi ai dati**

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” in archivi immodificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive

richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

### **Comunicazione e diffusione di dati**

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria, in tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

### **ARTICOLO 10 – RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

### **ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DEI DATI AL TERMINE DEL TRATTAMENTO**

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

### **ARTICOLO 12 – DATA BREACH**

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile esterno si impegna ad informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di **12/... ore** dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo [**indicare PEC AZIENDA**]

È fatto comunque salvo il caso in cui tale situazione avvenga in giorno prefestivo e/o festivo, e per il quale è in corso di predisposizione una specifica procedura, in ambito aziendale, che sarà oggetto di apposita comunicazione.

Il Responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "**Scheda Evento**" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

- data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione;
- data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- fonte segnalazione;
- tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- descrizione evento anomalo;
- numero interessati coinvolti;
- numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

- indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo [indicare PEC AZIENDA] tempestivamente e non oltre 12/... ore dalla conoscenza della violazione, al recapito sopra indicato del Titolare.

L'evento deve essere inserito in un apposito **Registro delle violazioni**.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

#### **ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI CONTROLLO, IL GARANTE**

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

#### **ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 c.c.**

Il Titolare del Trattamento dichiara di riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto di servizio, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e quando la medesima società, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- abbia violato il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché l'obbligo di non trattare i dati oggetto del servizio per finalità diverse da quelle previste dal servizio medesimo;
- abbia violato le sopra riportate istruzioni;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.

#### **ARTICOLO 15 – MANLEVA CONTRATTUALE**

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da tale trattamento dei dati personali di cui al servizio di cui all'oggetto.

#### **ARTICOLO 16 – NORMA DI CHIUSURA**

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del servizio.

Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

#### **Luogo e data**

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Il Direttore Generale

Dottorssa Daniela Donetti

Per la [società/azienda/associazione]

Responsabile Esterno

Dott.



**Data Breach  
Modello  
Scheda evento**

<b>Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza</b>	
<b>Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione</b>	
<b>Fonte segnalazione</b>	
<b>Tipologia violazione e di informazioni coinvolte</b>	
<b>Descrizione evento anomalo</b>	
<b>Numero interessati coinvolti</b>	
<b>Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione</b>	
<b>Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili</b>	
<b>Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione</b>	

Luogo e data

## SCHEDA DI VALUTAZIONE APPALTO

### NOLEGGIO, FULL SERVICE E FULL RISK DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE (USCAT)

<b>TIPOLOGIA DI GARA:</b> Affidamento diretto
<b>DURATA CONTRATTO:</b> 24 mesi
<b>BASE D'ASTA :</b> € 138.000,00 IVA esclusa
<b>RUP:</b> Dirigente Amministrativo UOC E-PROCUREMENT Dr.ssa Tania Morano
<b>DEC:</b> Direttore UOC P.V.P.I.S.I. Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti

	Valore anno 2021 IVA compresa	Valore massimo anno 2022 (intero anno) IVA compresa	Valore massimo anno 2023 (intero anno) IVA compresa
<b>ALTRI CANONI</b>	€ 0,00	84.180,00	84.180,00

MOTIVAZIONI VARIAZIONI RICHIESTE			
<b>INNOVAZIONE</b>			
<b>ECONOMICITA'</b>			
<b>EFFICIENTAMENTO</b>			
<b>MOTIVAZIONI CLINICHE</b>			
IMPATTO ATTIVITA' SANITARIA **			
2021	2022	2023	2024

**NOTE:**

Evoluzione del software Colibrì e device di telemedicina per l'attivazione dei servizi di cui delibera n. 2295/2021 "FASE ATTUATIVA N. 1 DEL PIANO TERRITORIALE SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE: PROGETTO SPERIMENTALE USCA-T"

**IL DIRETTORE UOC P.V.P.I.S.I.**  
**(Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti)**

